



SENT. 116/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello principale iscritto al n. 58614 del registro di segreteria

proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, in persona del Direttore

Generale pro-tempore e del suo delegato dott. Gennaro Montesano,

elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Viale dell'Esercito

n. 178 -186 (pec: previmil@postacert.difesa.it).

(APPELLANTE PRINCIPALE)

Contro:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso,

come da procura *ad litem* conferita nel giudizio di primo grado, dall'avv.

Claudio Fatta del Foro di Palermo (pec: "claudiofatta@pec.it");

	2	SENT. 116/2024	
		(APPELLATO non costituito)	
	e nei confronti di:		
	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con		
	sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale		
	rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, unitamente e		
	disgiuntamente, dagli Avv.ti Sebastiano Caruso (pec:		
	avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec:		
	lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:		
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec:		
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), e Sergio Preden (pec:		
	avv.sergio.predenpostacert.inps.gov.it), con elezione di domicilio presso		
	l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29.		
	(APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE)		
	Avverso:		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria n. 18/2021,		
	pubblicata il 14 gennaio 2021 e notificata il 25 febbraio 2021.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell'udienza pubblica del 19 marzo 2024, con l'assistenza della dott.ssa		
	Alessandra Carcani, omessa, con il consenso delle parti, la relazione da parte		
	del magistrato relatore, uditi la dott.ssa Maria Talamo per l'appellante		
	principale, e l'avv. Antonietta Coretti per l'Istituto previdenziale.		
	FATTO		
	1. Con la sentenza n. 18/2021 la Sezione giurisdizionale per la regione		
	Calabria accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex		
	appuntato scelto dei Carabinieri, in quiescenza dal 18.12.2006.		

Il giudizio era stato promosso per ottenere il riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento mediante l'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non, come operato dall'Ente previdenziale, in ragione dell'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

Il primo giudice, infatti, dopo aver richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021 sulla modalità di calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare, rilevava che nel caso in esame, seppure il ricorrente avesse maturato al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, comunque dovesse applicarsi il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino a quella data. Argomentava, infatti, che per il calcolo della pensione del ricorrente non potesse trovare applicazione la percentuale del 35% prevista dall'art. 44 del d.P.R. n.1092/1973, in quanto norma rivolta al personale civile.

Ciò considerato, avendo il OMISSIS richiesto l'applicazione dell'aliquota del 2,93% per ogni anno di anzianità maturato sino al 31.12.1995, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente al ricalcolo mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità.

2. Il Ministero della Difesa, appellante in via principale, ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo la violazione e la falsa applicazione degli art.li 54 d.P.R. n.1092/1973, 13 del d.Lgs n.503/1992, ed 1 della l. n.335/1995; nonché l'errata interpretazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 1/2021.

Nello specifico, ha evidenziato che la corretta interpretazione del *decisum* contenuto nella sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite non consente di estendere l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo per il calcolo della quota retributiva, anche ai militari che al 31.12.1995 non abbiano maturato 15 anni di servizio. Sicché ha chiesto l'accoglimento del gravame con conseguente annullamento della sentenza di primo grado.

3. Con memoria di costituzione e atto di appello incidentale del 23 aprile 2021, l'Istituto previdenziale, facendo leva sui principi di diritto enucleati dalle Sezioni riunite, ha, in primo luogo, censurato la sentenza di primo grado rilevando che l'appellato, al 31.12.1995 non aveva maturato l'anzianità richiesta (15 anni) per l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo. In ogni caso ha contestato la statuizione decisoria evidenziando che la domanda azionata era volta a ottenere il ricalcolo della quota retributiva mediante l'applicazione dell'aliquota globale del 44% ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 e non in ragione dell'anzianità maturata. Peraltro, sempre secondo l'Ente previdenziale, il pensionato non avrebbe neanche chiesto in via amministrativa una diversa modalità di calcolo della quota retributiva, rispetto a quella formulata in ricorso. Tutto ciò considerato, ha concluso chiedendo l'accoglimento del gravame principale, oltreché del gravame incidentale, e, per l'effetto, l'annullamento della sentenza impugnata e la reiezione delle domande formulate nel ricorso.

4. All'udienza del 24 ottobre 2023, il Collegio, considerato che la notifica del decreto di fissazione d'udienza dell'appello incidentale proposto dall'Inps fosse intervenuta nei confronti del difensore dell'appellato OMISSIS senza assicurare il rispetto dei termini di comparizione di cui al combinato disposto

degli artt. 155, comma 6 e 191 c.g.c., fissava al 19 marzo 2024 l'udienza

per la prosecuzione del giudizio in ragione dell'art. 182, comma 3 c.g.c..

L'Inps provvedeva a notificare l'ordinanza di rinvio in data 7.12.2023 sia al

Ministero della Difesa che all'avv. Claudio Fatta, difensore di OMISSIS.

All'odierna udienza, le parti presenti si sono riportate ai propri scritti

difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In primo luogo, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato

disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'appellato in quanto non

costitutosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti *per tabulas* la

regolare instaurazione del contraddittorio processuale.

La questione attiene alla corretta modalità di calcolo della quota retributiva

del trattamento di quiescenza in godimento del pensionato OMISSIS. Nello

specifico, poiché il militare alla data del 31 dicembre 1995 non possedeva

un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni, la pensione era stata liquidata

con il sistema misto; e per la parte da calcolarsi con il metodo retributivo,

che, nel caso di specie era inferiore a 15 anni, precisamente 14 anni e 2 mesi,

l'Inps aveva applicato il coefficiente del 35% previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1093, in luogo della più favorevole aliquota stabilita

dall'articolo 54 del medesimo testo legislativo.

Ebbene, sui limiti dell'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973,

all'epoca dell'introduzione del ricorso di primo grado, era già intervenuta la

sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 a risolvere il contrasto

giurisprudenziale venutosi a delineare tra la linea interpretativa favorevole alla generale applicazione dell'art. 54 per la quota retributiva del trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n. 266, n. 267 del 2019), e quella, invece, contraria, sostenuta dalla Sezione d'appello per la Sicilia, con le sentenze n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 43 del 17 settembre 2020.

Con la suddetta pronuncia, infatti, le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale: *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema «misto», ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”*.

Invero, la sentenza, che riguarda la posizione dei militari che sino andati in quiescenza con una anzianità di servizio superiore nel complesso a 20 anni, ma che alla data del 31 dicembre 1995, fossero in possesso di una contribuzione utile compresa tra 15 e 18 anni di servizio, lasciava priva di supporto interpretativo la fascia contributiva inferiore a 15 anni.

Da qui il deferimento di un'ulteriore questione di massima, in ragione del fatto che anche su tale punto si era venuto a formare un contrasto giurisprudenziale tra la posizione espressa dalla Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana (ex multis sentenze n. 41/A/2021, n.

51/A/2021, n. 657/A/2021, n. 59/A/2021, e n. 69/A/2021), nonché dalla

Sezione II centrale d'appello (sentenze n. 41 e n. 46 del 2021), favorevoli

all'applicazione della percentuale del 2,44% anche nei confronti dei

pensionati con una anzianità di servizio *"under 15"*, e la posizione assunta

dalla Sezione I centrale d'appello (ex multis sentenze n. 69 e n. 124 del 2021)

e dalla III centrale d'appello (sentenze nn. 137, 168, 169, 170, 171, 172, 178,

198, 199, 206, 226, 227, 232, 242 del 2021), invece contrarie.

Ebbene, con la sentenza n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite hanno affermato il

principio di diritto a tenore del quale *"La quota retributiva della pensione da*

liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n.

335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con

un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava

un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo

numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione

dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

Ciò considerato, la sentenza di primo grado appellata è perfettamente

coerente con i principi enunciati dalle Sezioni Riunite nonché con la pacifica

giurisprudenza formatasi successivamente presso le Sezioni di appello (ex

multis, di questa Sezione n.19/2021, n.21/2021, n. 132/2021, n.137/2021,

n.142/2021, n.154/2021, n.273/2021, n.275/2021, n.276/2021, n.279/2021;

n.414/2021; n.21/2022, n.24/2022, n.27/2022, n.36/2022, n.52/2022,

n.67/2022, n.81/2022; n. 183/2023, n.340/2023; Sez. III n. 39/2022,

n.40/2022; n.322/2023; Sez. I n.17/2022; n.68/2022; n.76/2022,

n.125/2022), ed è pienamente condivisa da questa Sezione.

Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha accolto il diritto del

OMISSIS, pensionato con oltre venti anni di anzianità e che al 31.12.1995 vantava un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, di vedersi riconosciuto il diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di anzianità maturato al 31.12.1995.

Né tale convincimento può essere revocato in dubbio dalla circostanza opposta dall'Ente previdenziale in ordine ai limiti dell'oggetto della domanda e alla mancanza della presupposta richiesta amministrativa. Come più volte chiarito da questa Sezione d'appello, il *petitum immediato* dell'azione proposta dall'odierno appellato è rappresentato dal riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della quota di pensione retributiva mediante l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 (44%), piuttosto che con l'aliquota del 35% di cui all'art. 44 del d.P.R., come invece avrebbe operato l'Ente previdenziale. Dunque, *"l'oggetto della domanda del pensionato non era riferito ad una specifica aliquota ma all'applicazione della modalità di calcolo del trattamento pensionistico utilizzando i parametri delineati dal citato art. 54 del DPR n. 1092 del 1973"* (ex multis Sez. II app. n. 36/2024; n. 331/2023; n. 333/2023; n. 350/2021; n. 346/2022; n. 21/2021; n. 255/2021; n. 90/2021, Sez. III app. n. 123/2021; Sez. I app. n. 51/2021; Sez. App. Sicilia, n. 38/2021).

Deve, pertanto, escludersi che la declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% operata dal giudice di prime cure possa adombrare una pronuncia *ultrapetita*, né tantomeno una violazione dell'art. 153 c.g.c..

	9	SENT. 116/2024	
	Ciò posto, l'appello principale proposto dal Ministero della Difesa e l'appello		
	incidentale proposto dall'Ente previdenziale devono essere rigettati con		
	integrale conferma della sentenza n. 18/2021 della Sezione giurisdizionale		
	per la regione Calabria.		
	Quanto alle spese, la novità interpretativa introdotta dall'orientamento		
	nomofilattico intervenuto in corso di causa ne giustifica l'integrale		
	compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 3, c.g.c		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la		
	sentenza impugnata. Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.		
	Il giudice estensore	Il Presidente	
	Ida Contino	Daniela Acanfora	
	F.to Digitalmente	F.to Digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 8 MAG. 2024		
	Per Il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	D E C R E T O		
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 8 MAG. 2024

per il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 8 MAG. 2024

Per Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani